



CITTÀ DI LAVELLO
Provincia di Potenza

PROGETTO DI SERVIZIO

(art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO “SCOTELLARO”

IL PROGETTO DEI SERVIZI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L'articolo 41, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (nel seguito solo “Codice” o “Codice dei contratti” o “D.Lgs. n. 36/2023”) disciplina la progettazione dei servizi e delle forniture.

In particolare, prevede che la progettazione delle forniture e dei servizi sia articolata in un unico livello. L'art. 4 bis dell'allegato I.7, cui rimanda la suddetta disposizione, prevede che il progetto di servizio debba contenere almeno i seguenti documenti:

- relazione illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- capitolato tecnico,
- documento di stima economica secondo le previsioni dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente progetto è stato redatto dal RUP, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Lavello.

ELABORATI DI PROGETTO DI SERVIZIO

	TIPOLOGIA
1.	Relazione tecnica illustrativa
2.	Quadro economico dell'intervento
3.	Specifiche tecniche ai fini della valutazione delle offerte
4.	Capitolato speciale

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
(ai sensi dell'art. 4 bis dell'allegato I.7 del D.to L.vo n. 36/2023)

- RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA -

1.PREMESSA

Il Comune di Lavello è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- 1. Palasport sito lungo la S.S. .93 (contrada San Felice) comprendente:**
 - a) palestra grande
 - b) palestra piccola
- 2. Campo di Calcio "F. PISICCHIO" sito lungo la S.S. .93 (contrada San Felice) comprendente:**
 - a) Campo di Calcio a "11";
 - b) Campo di calcetto a "5";
- 3. Campi di Tennis (contrada San Felice);**
- 4. Campo di Calcio "Scotellaro" a "5" e a "8" (Rione Sant'Anna);**
- 5. Impianti sportivi minori (campi di calcetto rionali "vecchio casale" e "Sant'Anna").**

Stante l'approssimarsi della scadenza della concessione relativa all'impianto sportivo "Scotellaro" si rende necessario individuare ed attuare le nuove modalità di affidamento della gestione del predetto impianto.

La gestione degli impianti sportivi comunali rientra tra i servizi pubblici locali in quanto è tesa alla *promozione dello sport* che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume il ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche della vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).

La disciplina dei servizi pubblici locali è stata riordinata dal D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 (*"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali"*) che è intervenuto in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non.

I "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*.

Nell'ambito dei servizi pubblici locali, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali e quelli strumentali:

- finali sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività.
- strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

L'art. 14 del predetto D.lgs.n.201/2022, testualmente, recita:

Art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale"

1.Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni."

Secondo il predetto quadro normativo le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del gestore, sono le seguenti:

- il ricorso al mercato
- il partenariato pubblico-privato;
- l'affidamento in house.

Il primo rappresenta il modello della evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza. Tale modello gestionale è stato già predefinito ed individuato dal vigente regolamento comunale che, come in seguito sarà meglio precisato, prevede che, qualora l'ente non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione avvenga tramite rapporti concessori nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Tenendo conto di quanto prescritto dalla predetta normativa, la sottoscritta, con riferimento alle modalità proposte per la gestione del campo sportivo Scotellaro, ha redatto la Relazione ai sensi del succitato art. 14, protocollata al n.0015971 del 20/07/2026 ed approvata dal Consiglio comunale con deliberazione di C.C. n.29 del 30/07/2026. Con tale atto sono state, quindi, espresse, quali Linne di Indirizzo, quelle di affidare il servizio di gestione del predetto campo sportivo in regime di concessione per la durata di anni 5, fatto salvo il rinnovo per un massimo di ulteriori anni 5 qualora il concessionario presenti, in sede di partecipazione alla procedura di gara, un progetto di sviluppo e/o proposta di miglioramento e/o di riqualificazione dell'impianto articolati su un arco temporale superiore a 5 anni e fino a 10 anni.

2.FINALITA' DEL SERVIZIO

Scopo principale del servizio che il Comune intende fornire è quello di garantire, attraverso, la fruizione dell'impianto sportivo, la promozione sportiva di base che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume il ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche della vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).

Il servizio deve, pertanto, essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso a tutti gli utenti a prezzi sostenibili dalle famiglie.

3.OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione avrà ad oggetto un complesso di interventi meglio definiti nel capitolato, di seguito sinteticamente riportati :

- apertura, chiusura e custodia dell'impianto, allestimento dell'area di gioco, pulizia a manutenzione ordinaria;
- controllo e vigilanza sugli accessi e sul diligente utilizzo da parte degli utenti e sulla corretta affluenza del pubblico;
- riscossione ed applicazione delle tariffe in vigore, come approvate dall'amministrazione comunale;
- corresponsione delle utenze (elettriche, idriche ecc) ;
- promozione dell'attività sportiva secondo il progetto presentato in sede di gara;

Al concessionario sarà data facoltà di eseguire, a proprie cura e spese, previa autorizzazione scritta del

Comune, tutti i lavori di sistemazione o miglioria che ritenesse utili o necessari; per tali lavori il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo al termine del rapporto.

Il concessionario avrà, invece, l'obbligo di realizzare gli interventi di sviluppo, miglioramento e valorizzazione eventualmente definiti in sede di presentazione del progetto.

Rimarranno a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria eccetto quelli resi indispensabili a seguito di mancata o ritardata manutenzione ordinaria che, in tal caso, saranno a carico del concessionario.

Al fine di garantire il raggiungimento di standard qualitativi e quantitativi del servizio a livelli adeguati alle esigenze degli utenti il concessionario, da contratto, dovrà garantire il mantenimento dell'uso pubblico dell'impianto e la fruibilità da parte di qualsiasi soggetto od organismo che ne faccia richiesta per scopi confacenti alla promozione della pratica sportiva, impegnandosi ad improntare la gestione ai seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- c) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- d) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- e) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori;
- g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati all'art.5 aventi sede nel territorio del Comune di Lavello.

L'affidamento non può essere suddiviso in lotti, in considerazione della sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste e dell'unicità dell'impianto.

4.SOGGETTI PARTECIPANTI E MODALITA' PROCEDURALI

I soggetti che potranno partecipare alla procedura di gara ad evidenza pubblica, così come previsto dal regolamento comunale, sono:

- 1) Società ed associazioni sportive dilettantistiche singole o associate affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- 2) Enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- 3) Associazioni di discipline sportive associate;
- 4) Federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- 5) Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

La riserva della procedura di gara alle sole associazioni e società sportive trova fondamento, oltre che nel vigente regolamento comunale, anche nell'art. 6 del d.lgs. n. 38/2021 in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi.

Il predetto art. 6, comma 2, del d.lgs. 38/2021 stabilisce che, quando l'ente locale non gestisce direttamente l'impianto sportivo, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, previa determinazione dei criteri generali e degli obiettivi per l'individuazione degli affidatari.

Il successivo comma 3 aggiunge che **gli affidamenti sono disposti nel rispetto del Codice dei contratti**

pubblici (d.lgs. 36/2023) e della normativa europea.

Pertanto, la norma **non sottrae l'affidamento al Codice**, ma individua una categoria di soggetti che il legislatore considera privilegiata per la gestione degli impianti sportivi.

La procedura di affidamento resta, quindi, disciplinata dal Codice dei contratti pubblici sebbene i requisiti di partecipazione siano definiti dalla normativa speciale dello sport.

In particolare, per l'affidamento del servizio s'intende far ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art.71 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs.n.36/2023) adottando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nella concessione del servizio in oggetto la remunerazione è costituita interamente dagli introiti derivanti dalla gestione. Le tariffe dell'utenza costituiscono la fonte principale di ritorno per il concessionario in termini di fatturato. Ad esse si aggiungono servizi accessori, secondo quanto meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 177 del D.lgs.n.36/2023 "L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda, dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto".

L'affidamento in concessione consentirà, quindi, di trasferire in capo al concessionario il cosiddetto rischio operativo del servizio, includendo le attività e gli oneri relativi alla funzione di riscossione dei pagamenti dall'utenza e la gestione degli insoluti. L'affidamento del servizio pubblico impone l'obbligo per il Comune di richiedere al concessionario l'osservanza di requisiti specifici di qualificazione, imposti dalle autorità pubbliche, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. La ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale, siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. Come già chiarito la gestione degli impianti sportivi comunali si configura come servizio pubblico locale che deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti che ne abbiano diritto, a prezzi accessibili. Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento dei servizi in questione ad un soggetto terzo, dotato della capacità tecniche e professionali sufficienti per acquisire, in proprio, la gestione del servizio pubblico.

Nel caso specifico, inoltre, poiché i soggetti ammessi a partecipare alla procedura sono associazioni sportive o loro federazioni, pur garantendo i requisiti tecnici, perseguiranno principalmente, l'obiettivo del pareggio economico e finanziario della gestione, non essendo obiettivo prioritario il conseguimento degli utili. Tale approccio consentirà di creare un sistema in cui le risorse derivanti dagli introiti saranno tutte destinate all'erogazione di un servizio tendenzialmente efficace e di qualità,

Ai sensi dell'art.108 del d.lgs.n.36/2023, si farà ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa riservando particolare riguardo alla valutazione dell'offerta tecnica (criterio qualitativo) anche considerando eventuali interventi migliorativi e di valorizzazione e prevedendo, quale criterio economico, il maggior rialzo sul canone di concessione a base d'asta che il concessionario dovrà versare al Comune, secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo successivo.

Il rischio operativo di gestione, che può coinvolgere sia la domanda che l'offerta, determina una forte spinta nei confronti del gestore, ad un progressivo e costante miglioramento della qualità del servizio. La scelta dell'affidamento del servizio in concessione è quella "preferita" anche dal legislatore che, all'art. 15 del TUSPL (d.lgs.n.201/2022) testualmente recita: " Art. 15 Affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello

locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, **il ricorso a concessioni di servizi** rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore. "

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio di gestione del predetto campo sportivo sarà affidato, in regime di concessione, per la durata di anni 5, fatto salvo il rinnovo per un massimo di ulteriori anni 5 qualora il concessionario presenti, in sede di partecipazione alla procedura di gara, un progetto di sviluppo e/o proposta di miglioramento e/o di riqualificazione dell'impianto articolati su un arco temporale superiore a 5 anni e fino a 10 anni.

6.VALORE DEL CONTRATTO

Si riporta, di seguito il quadro economico previsionale con determinazione del valore della concessione, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs.n.36/2023:

Costi di gestione	Previsione costi annui	Entrate da gestione	Previsioni entrate annue
Costo del lavoro *	24.039,49	Entrate da** tariffe	23.739,33
Utenze**	2.245,00	Entrate da servizi accessori** (punto ristoro/bar)	5.250,00
Manutenzione**	1.213,66	Entrate da cartelloni pubblicitari o altra forma di pubblicità nelle forme di legge in spazi appositamente autorizzati	1.500,00
Acquisti materiale vario compresi spese per defibrillatore, estintore**	574,76		
Tasse/ assicurazione **	166,00		
Spese per servizi accessori ** (punto ristoro)	3.486,73		
Varie/imprevisti	250,00		
Totale	31.975,64	Totale	30.489,33

Dalla previsione dei costi occorre detrarre i benefici indiretti in termini di risparmio dei costi di utilizzo di altri impianti sportivi derivanti dallo sfruttamento dell'impianto per attività propria dell'associazione (nel rispetto dell'uso pubblico sarà prevista una riserva di ore a favore del concessionario)	- 3.000,00***		
Totale	28.975,64		30.489,33 Annuì
Totale valore della concessione = 30.489,33 x 10 anni (durata massima della concessione in caso di rinnovo = 304.893,30)			

*N.1 unità per 40 ore settimanali come addetto all'apertura, chiusura, custodia e pulizia CCNL per lavoratori dello sport - Livello V

** Come da costi ed entrate dell'ultimo triennio dichiarati dall'attuale concessionario nella Reazione Prot.ge.n.0025706 del 09.12.2025

*** Stima approssimativa sulla base di una media delle attuali tariffe orarie per n.10 ore settimanali e per circa n.9 mesi di utilizzo

Dall'esame delle previsioni di spesa/entrata risulta raggiunto l'equilibrio economico con un lieve vantaggio a favore delle presumibili entrate. In considerazione di quanto precede si ritiene possibile prevedere il pagamento di un canone annuo di concessione a favore del Comune, rinveniente, oltre che dall'offerta al rialzo sulla base d'asta (di euro 1.000,00), dalle eventuali economie di spesa o maggiori entrate documentate dal concessionario in sede di presentazione del rendiconto annuale, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con la DGC n.77/2026 .

Tale scelta risulta praticabile proprio perché i soggetti partecipanti alla procedura sono organizzazioni non aventi finalità lucrative e, pertanto, al raggiungimento dell'equilibrio economico, gli eventuali "utili", ove non reinvestiti per interventi di miglioramento dell'impianto, possono integrare il canone di concessione determinato in sede di offerta al rialzo.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

I costi per la gestione dell'impianto saranno totalmente coperti dalle relative entrate, pertanto, non sussistono costi a carico del bilancio comunale, eccetto quelli per l'espletamento della procedura.

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTI
Valore della concessione	304.893,30
Base d'asta per l'offerta al rialzo sul canone di concessione	1.000,00
SPESE DI GESTIONE DELLE PROCEDURA tramite la Provincia (Stazione Unica Appaltante)	Contributo ANAC 250,00 Quota variabile Provincia 1.219,57 Quota Incentivi per funzioni tecniche Provincia 131,71 Tot. 1.601,28 (cap. 613/2)

SPECIFICHE TECNICHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della concessione avverrà mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione in favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.n.36/2023, sulla base della valutazione di criteri tecnico/qualitativi ed economici, per un punteggio massimo complessivo di **100 punti**, di cui **85 punti** per l'offerta tecnica e **15 punti** per l'offerta economica come meglio specificato di seguito. Si procederà all'apertura dell'offerta economica solo con il raggiungimento del punteggio minimo di 40/100 rispetto agli elementi tecnico/qualitativi valutati.

L'affidamento della concessione in oggetto potrà essere aggiudicato anche in presenza di un solo offerente, purché la sua offerta abbia raggiunto il punteggio minimo di cui al punto precedente.

1.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

A) PROGETTO DI GESTIONE E DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (Max 20 punti)

- a.1 Relazione sull'attività di promozione dello sport – max 10 punti
- a.2 Coinvolgimento di altri organismi del territorio – max 5 punti
- a.3 proposte ulteriori per garantire la massima attrattività – max 5 punti

B) ATTIVITA' SOCIETARIA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE (Max 20 punti)

- b.1 Curriculum del soggetto proponente - max 5 punti
- b.2 storicità della presenza nel territorio – max 5 punti
- b.3. Numero di tesserati – max 5 punti
- b.4 Capacità di organizzazione, esperienza e professionalità - max 5 punti

C) ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ED INTERVENTI DI SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO (max 45 punti)

- c.1 Piano di Manutenzione ordinaria – max 15 punti
- c.2 Piano di apertura, custodia, prevenzione e sicurezza – max 15 punti
- c.3 Piano di sviluppo/riqualificazione dell'impianto – max 15 punti

Lavello, 26 agosto 2026

**Il Responsabile del Settore I Amministrativo
dott.ssa Giuseppina Di Vittorio**

Firmato digitalmente da

GIUSEPPINA DI VITTORIO

CN = GIUSEPPINA DI VITTORIO
C = IT